



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Segreteria Nazionale Prot. 161/2023 – 06.05.2024

Ai **Presidenti delle
Commissioni riunite del Senato
1^a Affari Costituzionali
Sen. Alberto BALBONI
3^a Affari esteri e difesa
Sen. Stefania Gabriella Anastasia CRAXI**

Ai **Componenti delle Commissioni riunite
1^a e 3^a del Senato**
commissione1@senato.it
commissione3@senato.it

Argomento: Esame disegno di legge 1053 Presidente del Consiglio dei ministri(MELONI) ed altri: "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

Osservazioni sul DDL 1053 del Sindacato Nazionale Marina.-

P.E.C.

Gentilissimi **Presidenti**,

In ossequio a quanto richiesto da codeste spettabili Commissioni Riunite il **Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M.** (APCSM), esaminato il testo del DDL 1053 la scrivente O.S. ritiene di formulare le seguenti osservazioni al testo in esame:

A) CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLO 4.

Nulla da osservare

B) CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLO 6.

1. Il DDL in argomento introduce una nuova previsione per il Corpo, recata all'art 6 che, al comma 1, innova la legge 616/62 stabilendo testualmente che *“Per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in qualità di esperti, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del*





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione”.

2. Il successivo comma 2 innova l'art. 168, comma 8, del DPR 18/1967 di cui si riporta qui per comodità uno stralcio nella sua versione conseguentemente emendata (in grassetto l'innovazione) **“Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione ... , delle unità destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare e delle unità destinate”.**

SPUNTI DI RIFLESSIONE:

- Dal tenore letterale dei commi 1 e 2, si ricava che (in deroga al limite massimo di cui all'art. 168, comma 8, DPR 18/67) fino a 4 ufficiali CP possono essere destinati (cioè immessi in forza all'organico) presso sedi diplomatiche/consolari con compiti di supporto/consulenza rivolti all'intero bacino geografico di competenza di detta sede nella quale i suddetti ufficiali vengo appunto destinati.
- Nella relazione di accompagnamento e nella relazione tecnica si rileva:
 - l'individuazione delle sedi di destinazione tra quelle con più di 1000 atti/anno di autorità marittima;
 - l'art. 48 Dlgs 71/2011 stabilisce che **“Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale”** ovvero al complesso delle fonti normative nazionali, unionali e internazionali vigenti nel diritto interno italiano;
 - la possibilità di destinare personale “dirigente” (quindi ufficiali superiori);
 - l'equiparazione prudenziale nel posto di funzione di “consigliere”, grado più elevato di quello di “primo segretario”, stante la mancata previsione di una deroga al limite massimo di otto posti equiparabili a “primo consigliere” (grado ancora più elevato dei precedenti), fermo restando che il livello del posto di funzione a “primo segretario” o “consigliere” dipenderà dal grado dell'esperto CP il quale deve essere comunque meno anziano dell'ufficiale addetto per la difesa assegnato nella medesima sede;
 - la stima di oneri annui avendo a riferimento di calcolo: 1) le sedi di New York, Singapore, Panama e Atene; 2) l'impegno delle 4 unità con il grado di Capitano di Vascello nelle citate località;
 - che gli istituti economici richiamati sono quelli previsti per gli ufficiali delle Forze armate destinati in qualità di addetto militare;
- Come le stesse relazioni evidenziano, la funzione di “esperto” presuppone uno spinto approccio tecnico/amministrativo nella sicurezza del trasporto marittimo (safety, security, ambientale) tale da richiedere in capo all'ufficiale CP una elevata competenza tecnica e comprovata esperienza al fine di velocizzare/snellire le pratiche amministrative riducendo i tempi occorrenti per le operazioni amministrative/commerciali del naviglio mercantile nazionale, fermo restando la sicurezza della navigazione.
- Il fare riferimento all'impiego con il grado di Capitano di Vascello, per stimare prudenzialmente gli oneri economici di una tale disposizione, è anche indice della complessità della materia e della sottesa





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

posseduta da Ufficiali con grado elevato (Capitano di Vascello oppure Capitano di Fregata già valutato per la promozione al grado di Capitano di Vascello).

- Considerata infine l'applicazione dell'ufficiale CP nell'ambito delle funzioni di autorità marittima di cui all'art. 48 Dlgs 71/2011 ovvero degli usi civili e produttivi del mare, si evidenzia l'estraneità di tale funzione rispetto a quelle prettamente militari tale per le quali il grado dell'ufficiale CP può non essere necessariamente subordinato a quello dell'ufficiale designato addetto per la difesa destinato nella medesima sede.

C) CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLO 8.

1. Il testo dell'articolo 8 detta disposizioni integrative degli artt. 113 e 131-bis del COM. nell'art. 113 la disposizione integrativa precisa che l'Ente circoli ex art. 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della MM. Invece nell'art. 131-bis la novella chiarisce che gli ufficiali e i sottufficiali sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli. In tale ultimo caso il testo – novellato – del comma 2 sarebbe il seguente (in grassetto la novella di cui al presente DDL): “2. **Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**”.
2. l'art. 1833 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l'art. 465 del testo unico dei regolamenti in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rinnovare la disciplina degli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successivi atti discendenti, hanno espressamente disposto la classificazione e la modalità di gestione degli organismi di protezione sociale nell'ambito delle forze armate, tra cui espressamente i circoli, senza prevedere nessuna forma generalizzata e astratta di quota sociale. **In relazione a tale quadro normativo di previsione a parere della scrivente O.S. si necessita di opportuni ed urgenti provvedimenti al fine di consentire l'applicazione della volontà del legislatore eliminando qualunque quota associativa;**
3. Il menzionato art. 131-bis seda un lato riconosce in via legislativa l'Ente circoli della Marina militare, senza inserirlo nell'organizzazione logistica e operativa della Marina (art. 112 e 113 cod. ord. mil.), dall'altro, ribadisce il necessario rispetto della vigente normativa amministrativa e contabile, e quindi delle ricordate disposizioni del codice dell'ordinamento militare e del relativo regolamento, ivi comprese quelle che disciplinano gli organismi di protezione sociale (tra cui i circoli ufficiali e sottufficiali).
4. L'espressa previsione del pagamento di una quota mensile in capo ai soci ordinari, poi, non si accompagna alla previsione di una loro appartenenza necessaria all'Ente (come espressamente previsto dall'art. 19 per il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia), la cui base associativa, per mezzo dei circoli, e la conseguente contribuzione mantengono dunque la ricordata generale matrice volontaristica.
5. In definitiva, il richiamo operato dall'art. 131-bis allo statuto di cui al d.P.R. n. 83 del 1949 deve essere inteso siccome limitato alle sole disposizioni relative agli aspetti organizzativi e gestionali dell'Ente, non potendo incidere, in assenza di una espressa previsione di rango primario, sulla libertà di associazione degli ufficiali e sottufficiali della Marina militare.





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

6. Inoltre, come sopra menzionato, in considerazione che la disciplina degli interventi di protezione sociale prevede la fruizione a favore di tutto il personale militare e civile delle Forze armate, ivi compresi i loro familiari, appare evidente che all'attualità, nonché nell'ambito della previsione d'indirizzo del DDL 1053 in esame, i graduati di truppa (volontari in spe), non è stata prevista il diritto a fruire dei circoli quali soci ordinari, mentre possono aderire come soci aggregati, pagando una quota associativa annua di diverso importo. Al momento, a modesto avviso, si rileva nel testo novellato le seguenti criticità:

- la disposizione presenterebbe profili di legittimità costituzionale (art. 3) nella misura in cui limita agli ufficiali e ai sottufficiali la qualità di socio e l'iscrizione di diritto ai circoli, escludendo da tale vantaggio i graduati e militari di truppa;
- inoltre, la novella in esame non spiega l'esclusione del restante personale militare ovvero non indica un benefit alternativo/differente ma sostanzialmente considerato dalla Legge equivalente;

la disposizione appare anche scoordinata con l'articolo 627 del Codice dell'ordinamento militare – COM (Dlgs 66/2010), laddove sono individuate le categorie di militari, ordinandole gerarchicamente in ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.

Orbene terminata la lettura del testo del DDL in esame, per cui si sono state fornite le summenzionate osservazioni, la scrivente Organizzazione Sindacale sente la necessità di evidenziare sulla necessità di ampliare la portata del testo introducendo ulteriori articolazioni normative, in modo da valorizzare, finalmente, la specificità militare (articolo 19 della legge n. 183 del 2010).

Considerata l'importanza della discussione assegnata a codeste Commissioni sul Disegno di Legge in oggetto, la scrivente Rappresentanza Sindacale (APCSM) del personale del personale Militare della Marina Militare, nell'ambito delle prioritarie attribuzioni di competenza ai sensi della lettera b) comma 4 articolo 5 della Legge 28 aprile 2022, n. 46, Le chiede cortesemente di essere ascoltata allo scopo di provare a fornire un contributo al dibattito in corso,.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Rimaniamo in attesa di un Vs. autorevole, per quanto possibile alacre, riscontro alla presente e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, lì 06 maggio 2024



**Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82



SINDACATO NAZIONALE MARINA
Segreteria Nazionale - Via Clitunno, 22/E - 00198 ROMA - C.F. 96468450588
segreteria nazionale@sindacatonazionalemarina.it
segreteria nazionale@pec.sindacatonazionalemarina.it

Decreto del Ministero della Difesa del 03 settembre 2020
Iscritta al nr. 22 dell'albo APCSM del Ministero della Difesa

